

ORIGINALE



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 66 DEL 26/07/2021

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di Luglio alle ore 18:15 nella sala delle adunanze del Comune, convocato d'iniziativa del Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Signori:

	NOME	RUOLO	Presenti	Assenti
1	FROSINI ANDREA	Sindaco	X	
2	MORI LUIGI	Consigliere	X	
3	DI CAPO EVA	Consigliere		X
4	SERRI FRANCESCO	Consigliere	X	
5	PIRAS ROBERTO	Consigliere	X	
6	CANCELLERI JESSICA	Consigliere	X	
7	BICHI CATIA	Consigliere		X
8	BARAZZUOLI ISACCO	Presidente del Consiglio Comunale	X	
9	ROSCINO MARIA CHIARA	Consigliere	X	
10	GIARDINI MORENO	Consigliere	X	
11	DI MARCO ANTONIO	Consigliere	X	
12	SENESE RAFFAELLA	Consigliere	X	
13	LATTANZIO FABIO	Consigliere		X

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Giovanni Rubolino (art. 97 c. 4 lett. A del d. lgs. 267/2000).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Isacco Barazzuoli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale del Comune suddetto, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2021/14

UNITA' ORGANIZZATIVA PROPONENTE: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2021

Il Consigliere di minoranza sig. Fabio Lattanzio esprime contrarietà per il fatto che i consiglieri si trovino a doversi pronunciare su una semplice presa d'atto. Afferma di non ritenere giusto il metodo di ripartizione dei costi tra le famiglie specialmente per il fatto che non tenga conto delle condizioni in cui i cittadini vengono a trovarsi dopo un anno e mezzo di pandemia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolata nelle seguenti componenti:

- **IMU (imposta municipale propria)**

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- **TASI (tributo servizi indivisibili)**

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- **TARI (tassa sui rifiuti)**

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PREMESSO altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassazione sui rifiuti (TARI) (...);”*

DATO ATTO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*;

PRESO ATTO che il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, ha previsto il differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021;

PRESO ATTO che il D.L. 30 Giugno 2021 n. 99 ha modificato l’art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 prorogando il termine fino al 31 luglio per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti in materia di TARI;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Monteriggioni è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHAMATO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

DATO ATTO che il Comune di Monteriggioni, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29.06.2020 si è avvalso delle disposizioni della citata norma, in base al quale i Comuni, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della L. 27/12/2013, n. 147, hanno potuto approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (P.E.F.) entro il 31/12/2020, con ripartizione in tre anni, a decorrere dall'anno 2021, dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 e utilizzati provvisoriamente per l'anno 2020;

PRESO ATTO che con deliberazione della Assemblea della Autorità di Ambito n. 33 del 18.12.2020 e con successiva determinazione del Direttore Generale della stessa Autorità n. 215 del 28.12.2020 si è dato atto del complesso procedimento che ha portato alla validazione de PEF 2020 del Comune di Monteriggioni, successivamente trasmetto ad ARERA per l'approvazione definitiva;

DATO ATTO che l'Autorità di ambito ATO Toscana Sud ha avviato, nei primi mesi del corrente anno, il procedimento per la formazione del PEF 2021;

CONSIDERATO che, durante la fase di formazione del nuovo PEF, l'Autorità di ambito ha avviato un confronto con le amministrazioni comunali in ordine al trattamento del conguaglio di cui all'art. 107 del DL 18/2020 tra i costi risultanti dal PEF 2020 e quelli determinati per l'anno 2019;

RICORDATO in proposito che con nota del Direttore Generale prot. n. 3227 del 19.5.2021, l'Autorità comunicava al Comune di Monteriggioni che l'ammontare del citato conguaglio risultava pari ad € 66.250,00 (facenti riferimento al conguaglio relativo al corrispettivo d'ambito 2020 dovuto al gestore del servizio rifiuti SEI Toscana srl). Nella citata nota e nella successiva prot. 3252 del 20.05.21, l'Autorità individuava, come soluzione raccomandata per la copertura finanziaria del richiamato importo, l'utilizzo del fondo connesso all'emergenza Covid-19 per le funzioni fondamentali dell'anno 2020 (cd "Fondone) nei limiti di capienza di quest'ultimo, al fine di evitare di caricare i PEF del triennio 2021 – 2023;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 25.05.2021 si stabiliva di utilizzare il Fondo Funzioni Fondamentali ex art 106 D.L 34/2020 per la copertura del Conguaglio del Corrispettivo d'Ambito 2020 dovuto a Sei Toscana per l'importo complessivo di € 66.250,00;

DATO ATTO inoltre che in data 26 maggio 2021 con nota acquisita al protocollo n. 9074 a firma del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria il Comune di Monteriggioni comunicava all'Ato Toscana Sud la volontà di utilizzare la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2020 del 'Fondone' a copertura totale del conguaglio PEF TARI 2019/2020 dovuto al gestore per l'importo di € 66.250,00;

DATO ATTO che alla data odierna la competente Autorità di ambito "ATO Toscana Sud" ha provveduto, con deliberazione della Assemblea n 92/2021 e con successiva determinazione del Direttore Generale n. 151 del 17.06.2021 a validare il PEF 2021, di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR 158/99, per il territorio del Comune di Monteriggioni ammontante complessivamente ad € 2.029.784,00 (di cui € 1.329.525,00 per costi fissi ed € 700.259,00 per costi variabili) cui devono sottrarsi le detrazioni di cui al comma 1 della Determina n.2 DRIF/2020 per € 39.077,00 e pertanto risulta definitivamente fissato in € 1.990.707,00;

CONSIDERATO che ad esso si aggiunge il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 applicato nella misura vigente nella Provincia di Siena;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

EVIDENZIATO che, in relazione alla disciplina applicativa della TARI, come modificata dal D.Lgs. 116/2020, rimangono da chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra quanto affermato dal Ministero della Transizione Ecologica nella propria nota del 12 aprile 2021 n. 37259 e dall'ANCI – IFEL nella successiva circolare del 25 maggio 2021, in relazione alle superfici delle attività industriali, artigianali e agricole che dovranno continuare a rimanere

tassabili nel 2021, pur a fronte dell'esclusione dalla TARI disposta dalla nuova disciplina primaria a favore di tali categorie, con particolare riferimento ai magazzini;

EVIDENZIATO, in tal senso, che, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, nell'ambito del nuovo Regolamento approvato dal Comune con precedente deliberazione di C.C. nella data odierna è stata espressamente prevista l'applicazione della TARI, oltre che nei confronti di tutte le superfici produttive di rifiuti urbani (uffici, bagni, mense e aree analoghe), anche per i magazzini di materie prime e di prodotti finiti che non siano direttamente collegati alla produzione;

CONSIDERATO che, pur a fronte di tale previsione regolamentare, la diminuzione della base imponibile TARI derivante dalla non applicabilità del tributo alle aree produttive, delle attività industriali, artigianali e agricole comporterà un minor gettito che – non potendo avere un diretto riscontro in termini di riduzione del costo del servizio, a fronte della metodologia di predisposizione del PEF legata alla disciplina introdotta da ARERA e della difficoltà di intervenire sul contratto di servizio stipulato con Gestore del servizio per ridefinire i servizi da prestare all'utenza a fronte della nuova normativa – dovrà necessariamente portare ad una redistribuzione del minor gettito tra le altre categorie delle Utenze non domestiche, con conseguenti aumenti delle relative tariffe;

CONSIDERATO CHE:

- per l'attribuzione della categoria non domestica si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principalmente svolta e viene assegnata all'utenza la categoria di riferimento alla superficie complessiva secondo il principio di prevalenza a meno che il soggetto passivo non dimostri con comprovata documentazione la destinazione d'uso di ciascun locale o area scoperta detenuta ;
- che per le attività industriali, artigianali e agricole con produzione è prevista dal vigente regolamento comunale una detassazione ai fini della determinazione della superficie tassabile pari al 50% - con esclusione dei locali ed aree adibiti a uffici, magazzini, depositi, servizi mense, aree esterne operative e qualsiasi altro locale o area non si producono rifiuti speciali-;

RITENUTO, in tal senso opportuno, per l'anno 2021 in via del tutto transitoria, in attesa di dati certi e puntuali che potranno essere desunti soltanto dalle dichiarazioni rese dei contribuenti, mantenere l'applicazione dell'abbattimento del 50% della superficie tassabile come da regolamento vigente;

RITENUTO in ogni caso opportuno che il Concessionario della Riscossione del Tributo effettui, nel corso del secondo semestre dell'anno, a seguito dell'acquisizione di specifica documentazione **entro la data del 30 settembre 2021** da parte dei soggetti rientranti nelle categorie delle attività industriali, artigianali e agricole con produzione, una verifica sulle effettive superfici che non rientrano più nel perimetro applicativo della TARI, rideterminando esattamente quanto dovuto in base alla destinazione d'uso e procedendo al conseguente conguaglio da effettuarsi nella bollettazione del saldo 2021;

CONSIDERATO che, pur a fronte delle incertezze normative e applicative sopra richiamate, l'Amministrazione e l'Ufficio Tributi hanno effettuato una approfondita disamina delle risultanze del PEF TARI trasmesso dal Gestore e delle risultanze dei fabbisogni *standard*, così da poter provvedere: alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale *«in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»*;

VISTI i seguenti documenti elaborati dall'Ufficio Tributi che allegiamo alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:

- Proposta tariffaria per l'anno 2021 con indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche;
- Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2021;
- Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2021;

DATO ATTO che la tariffa concretamente proposta dall'Ufficio comunale si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 28 luglio 2014 e rettificato con deliberazione n. 65 del 28/09/2020 nonché con la deliberazione assunta in data odierna;

PRESO ATTO che, ai sensi del capo 2 – presupposti e modalità di determinazione del Tributo del Regolamento da ultimo citato, si provvederà ad applicare, nella concreta determinazione della tariffa per le singole utenze, le modalità di riduzione parametriche sugli aspetti quantitativi e qualitativi, così come declinati nelle norme regolamentari richiamate;

VISTO il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;

SPECIFICATO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

ACCERTATO che la proposta tariffaria 2021 predisposta dall'ufficio tributi, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti di legge;

CONSIDERATO inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

PRESO ATTO, in via generale, che il protrarsi dell'emergenza sanitaria ancora in atto per la prima parte dell'anno 2021 ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del Comune;

CONSIDERATA dunque la necessità di assicurare forme di agevolazione della TARI sia alle utenze non domestiche interessate dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività di impresa ed alla circolazione nell'anno 2021 sia alle utenze domestiche che se pur indirettamente hanno subito i gravi effetti di questa globale crisi economica;

PRESO ATTO ALTRESI' che la cennata esigenza è stata avvertita dallo stesso legislatore statale che è intervenuto in materia con il recente art. 6 del DL 73/2021, ad oggi non convertito in legge, stabilendo quanto di seguito:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle

risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

ATTESO che, sebbene alla data odierna non sia stato ancora emanato il decreto di cui al comma 2 del citato art. 6 del DL 73/2021, IFEL – Fondazione ANCI ha reso noto il sistema di calcolo per la ripartizione del fondo statale a favore degli enti locali dal quale risulta che al Comune di Monteriggioni dovrebbe essere assegnato il significativo importo di circa € 127.769,00;

CONSIDERATO che la gravità del contesto operativo determinatosi a carico di numerose categorie di utenze non domestiche ed anche, se pur indirettamente, delle domestiche debba coinvolgere anche l'utilizzo di ulteriori risorse derivanti dal bilancio comunale in aggiunta al contributo statale atteso;

RITENUTO a tal scopo utilizzare la parte di Fondo Funzioni Fondamentali ex Art. 106 del D.L. 34/2020 destinato alle agevolazioni TARI non ancora utilizzato e vincolato nell'Avanzo di Amministrazione risultante dal Rendiconto 2020 di cui all'allegato a2) – Avanzo Vincolato da Leggi e Principi contabili;

RICHIAMATO il comma 660 della L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;*

PRESO ATTO che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che, già per l'anno 2020, avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella nota IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dal citato comma 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

ACCERTATO che le indicazioni IFEL possono trovare conferma nel nuovo quadro normativo del corrente anno 2021 stante il richiamo del legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad

“attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”, anche “in misura superiore alle risorse assegnate”, evitando “in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti”, e così pertanto indicando espressamente agli enti locali il percorso applicativo prefigurato dal comma 660 della L. 147/2013;

RICHIAMATO il comma 4 e 5 dell'art. 24 del Regolamento della TARI introdotto con la deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data odierna che dispone quanto di seguito:

Per il solo anno 2021, in considerazione della perdurante condizione da pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione della parte variabile del tributo pari al 80% per le categorie nn. 1, 4, 7, 7b, 8, 8a, 8b, 13, 17, 22, 23 e 24, pari al 100% per la categoria 30, pari al 30% per le categorie nn. 3, 6, 11, 12a, 14, 18, 19, 25, 26 e 27, e pari al 10% per le categorie nn. 9, 10, 12, 20, 21, 21a. Il riferimento alle categorie si intende effettuato a quelle individuate dal DPR n. 158/1999 e dall'art. 14 del presente regolamento. La riduzione sarà calcolata sulla sola parte variabile del tributo così come determinato applicando le tariffe dell'anno 2021.

Per il solo anno 2021 in considerazione della grave crisi economica che ha indebolito tutto il Paese nel suo complesso e che si è abbattuta anche se indirettamente sulle famiglie è stabilita una riduzione della parte variabile del tributo pari al 12% per tutte le categorie delle utenze domestiche in cui sia presente almeno un componente.;

RITENUTO che le modalità agevolative introdotte sono improntate ai seguenti principi generali:

- progressività nel riconoscimento di percentuali di riduzione della parte variabile del tributo in relazione al livello di “effetto dannoso” prodotto dal contesto epidemiologico sulle attività economiche;
- riferimento a tutte le utenze non domestiche ricomprese all'interno di una categoria TARI, come definita dal DPR n. 158/1999, per quanto attiene a ciascun livello di agevolazione sulla parte variabile dovuto per l'anno 2021;
- riferimento a tutte le utenze domestiche con una percentuale di riduzione unica del 12% sulla parte variabile che abbatte equamente il gettito di ciascuna utenza (in cui sia presente almeno un componente) che risulta attiva sul territorio;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,*

recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha testualmente stabilito: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021..... In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”;*
- il D.L. 30 giugno 2021 n. 99 che ha modificato l'art.30 comma 5 del D.L. 41/2021 prorogando il termine fino al 31 luglio 2021;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo”* e che, per il Comune di Monteriggioni è confermata anche per l'anno 2021 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5%;

RITENUTO:

- approvare le tariffe TARI per l'anno 2021 conformemente alla proposta dell'ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2021 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche come già applicate negli anni precedenti nella seguente misura percentuale:
 - **48,65% per le utenze domestiche,**
 - **51,35% per le utenze non domestiche;**
- di dover stabilire:
 - per le utenze domestiche, i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa per l'anno 2021, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare,

- per le utenze non domestiche, i coefficienti K_c e K_d utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa,

nella misura risultante dall'ALLEGATO 1 al presente atto;

- di applicare le agevolazioni alle utenze non domestiche danneggiate dagli effetti diretti ed indiretti dei provvedimenti statali e regionali finalizzati al contrasto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 emanati a valere dal mese di ottobre 2020 e tuttora parzialmente in essere, in attuazione del comma 3 dell'art.24 del Regolamento della tassa sui rifiuti e delle ulteriori specificazioni contenute nella presente deliberazione;
- di applicare le agevolazioni alle utenze domestiche anch'esse danneggiate dagli effetti della crisi pandemica tuttora in atto recependo quanto disposto all'art.24 comma 3 del suddetto Regolamento comunale;
- di finanziare le citate riduzioni facendo ricorso alle risorse presenti nel bilancio di previsione per l'annualità 2021 in attuazione del comma 660 art. 1 della L. 147/2013 e dei commi 2 e 3 art. 20 del Regolamento della tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2021;

DATO ATTO che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) il quale prevede - all'art. 30 "*Riscossione*" - che il Tributo Comunale e le altre componenti siano versate in due rate, scadenti nei mesi di Maggio e Novembre;

RILEVATA la necessità – al fine di poter applicare le nuove tariffe previste per l'anno 2021 già a decorrere dalla rata di acconto - di dover prorogare la scadenza della rata di ACCONTO per l'anno 2021 al **30 SETTEMBRE 2021** e di confermare quale data per il saldo quella del **30 NOVEMBRE 2021**;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 - comma 1 - lett. b) del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10-10-2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07-12-2012, n. 213;

VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile, espressi dai responsabili delle rispettive Aree, di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare II e IV Commissione Consiliare congiunta nella seduta del 23 luglio 2021, esprimendo parere favorevole;

Con Consiglieri presenti: 11

Votanti: 11

Favorevoli: 9

Contrari: 2 (Senesi, Lattanzio)

Astenuti: 0

A maggioranza dei voti resi in forma palese per appello nominale,

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare, per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione del capo 2 – presupposti e modalità di determinazione del Tributo del Regolamento Comunale, e sulla base della presa d'atto del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti per l'anno 2021 approvato con precedente Deliberazione in data odierna, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc di cui al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa approvato con DPR n. 158/1999 risultano determinati, in relazione alle tariffe come sopra esposte, nella misura riportata nell'allegato 1 alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale;
4. di prendere atto altresì che:
 - i citati coefficienti sono stati definiti in conformità alle tabelle 3, 3a, e 4a dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 e comunque entro i limiti fissati dal secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013;
 - tutti i parametri nei quali si articola la proposta tariffaria predisposta dal competente ufficio risultano fissati entro i limiti previsti dal DPR n. 158/1999;
5. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2021 conformemente alla proposta dell'ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2021 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche come già applicate negli anni precedenti nella seguente misura percentuale
 - **48,65% per le utenze domestiche,**
 - **51,35% per le utenze non domestiche;**
6. di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2021;
7. di applicare, in attuazione dell'art. 6 del DL 73/2021, del comma 660 art. 1 della L. 147/2013 e del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, così come risultante dalle integrazioni apportate del Consiglio Comunale con la deliberazione assunta in data odierna, uno specifico impianto agevolativo a favore delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a partire dal mese di ottobre 2020, per le motivazioni e con le precisazioni espresse in premessa;

8. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, nonché dall'art.24 del Regolamento della tassa sui rifiuti, la copertura finanziaria delle agevolazioni, stimata in:
 - € 127.769,00, è garantita mediante lo stanziamento sul capitolo di spesa n. 246104 interamente coperto dal Fondo istituito dallo Stato con l'art. 6 D.L. 73/2021 (capitolo di entrata n.7624) in fase di conversione;
 - € 65.873,95 è garantita mediante lo stanziamento sul capitolo di spesa n. 39503 coperto in parte con l'Avanzo di amministrazione vincolato da Leggi e Principi Contabili- relativo al Fondo Funzioni Fondamentali ex art 106 D.L 34/2020 per TARI non utilizzato nell'anno 2020 (per € 47.203,42) e in parte con le risorse del Bilancio di Previsione 2021 (per € 18.670,53);
9. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992;
10. di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;
11. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
12. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale;
13. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
14. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente con separata votazione,

Con Consiglieri presenti: 11

Votanti: 11

Favorevoli: 9

Contrari: 2 (Senesi, Lattanzio)

Astenuti: 0

A maggioranza dei voti resi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Dott. Isacco Barazzuoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Rubolino